

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 241 del 20/02/2023

Seduta Num. 7

Questo lunedì 20 **del mese di** Febbraio
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/256 del 16/02/2023

Struttura proponente: SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DEL COLOMBO O PICCIONE DI
CITTA' IN EMILIA-ROMAGNA (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA)

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Vittorio Elio Manduca

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" ed in particolare l'art. 1, comma 447, che sostituisce integralmente l'articolo 19 "Controllo della fauna selvatica" della predetta Legge n. 157/1992, il quale, nella nuova formulazione, prevede tra l'altro:
 - al comma 2, che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria;
 - al comma 3, che i piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei

proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", così come modificata a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ed in particolare l'art.16 a norma del quale la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali nei quali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche",

successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;
- la Legge Regionale n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale n. 4/2021 "Legge Europea per il 2021" che, al Capo III, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Rete Natura 2000;
- la Legge Regionale n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la Legge Regionale n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la Legge Regionale n. 22/2015 denominata "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 1191/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004";
 - n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";

- n. 1419/2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali" che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;
- n. 1147/2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018";

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023, approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

Considerato che il colombo o piccione di città rappresenta una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della convivenza uomo/animale con grave pregiudizio per gli aspetti economici e le conseguenze a carico delle colture e del patrimonio zootecnico, senza trascurare le implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico e monumentale;

Richiamato il parere favorevole di ISPRA, acquisito e registrato agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Protocollo n. 0093458.E del 1° febbraio 2023 nel quale si evidenzia che, stante il vigente quadro normativo e stato ecologico del piccione e visto il perdurare di diverse problematiche ascrivibili alla presenza della specie nonostante le azioni attuate negli anni passati, debba ritenersi, in linea di principio, accettabile prevedere la prosecuzione di azioni volte al contenimento degli impatti, così come prospettate dal piano pluriennale 2023-2027 proposto dalla Regione, secondo i modi e i tempi indicati che riprendono il piano quinquennale precedentemente

approvato, pur proponendo alcuni adeguamenti integralmente recepiti nel Piano stesso;

Dato atto che con nota prot. n. 1264692 del 31 dicembre 2022, è stata inviata al Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane la richiesta di "Valutazione di Incidenza" di cui alla L.R. n. 4/2021, art. 26;

Preso atto che non è ancora pervenuto l'esito della Valutazione di Incidenza del "Piano" sui Siti della Rete Natura 2000;

Ritenuto tuttavia necessario, considerato il periodo di vulnerabilità delle produzioni agricole potenzialmente danneggiabili dalla specie piccione e nelle more dell'esito della "Valutazione di Incidenza", procedere all'approvazione del "Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città (*Columba livia forma domestica*)", valido per l'intero territorio regionale ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono esclusi, oltre ai Parchi Nazionali e Regionali e le Riserve Statali e Regionali, anche i Siti della Rete Natura 2000, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento, sulla base dell'esito della Valutazione di incidenza, ad l'estensione del Piano ai Siti della Rete Natura 2000 anche adottando eventuali ulteriori prescrizioni relative alle attività consentite nei Siti stessi, dove comunque valgono le misure specifiche di conservazione approvate dagli Enti gestori dei medesimi;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio

2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare il "Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città (*Columba livia forma domestica*)" valido per l'intero territorio regionale ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali e le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che, nelle more dell'esito della "Valutazione di Incidenza" di cui alla L.R. n. 4/2021, il Piano di cui al precedente punto 1) non si applichi ai Siti della Rete Natura 2000;
3. di rinviare a successivo provvedimento, sulla base dell'esito della Valutazione di incidenza, l'estensione del Piano ai Siti della Rete Natura 2000 anche adottando eventuali ulteriori prescrizioni relative alle attività consentite nei Siti stessi e ferma restando la validità delle misure specifiche di conservazione approvate dagli Enti gestori dei medesimi;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

- - - - -

**PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO
DEL COLOMBO O PICCIONE DI CITTA' IN EMILIA-ROMAGNA
(*Columba livia forma domestica*)**

(Art. 19 Legge n. 157/1992 e art. 16 della Legge Regionale n.8/1994)

PARTE PRIMA: QUADRO CONOSCITIVO

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

La vigente collocazione giuridica della specie colombo o piccione di città (*Columba livia* forma *domestica*) è stata definita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale la quale ha stabilito che il piccione di città deve essere considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi. Da questa sentenza discende che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria*” la quale al comma 2 dell’art. 19 dà facoltà alle Regioni di operare il controllo della fauna selvatica:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

In Emilia-Romagna la gestione delle criticità ascritte al colombo è stata affrontata sulla base dei riferimenti normativi di seguito indicati:

- in ambito rurale, a partire dall’anno 2007, sono stati predisposti ed attuati piani di controllo di cui all’art.19 della legge n. 157/1992 in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 16/2007 art. 9. Tale legge ha modificato l’art. 16 della L.R. n. 8/94 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” introducendo la possibilità per le Province di adottare il piano di controllo per il piccione di città (*Columba livia* varietà domestica) per prevenire i danni provocati alle colture e al patrimonio zootecnico;
- in ambito urbano dal 2005 al 2013, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 5/2005 all’art. 11 “Controllo dei colombi liberi urbani”, i Comuni che lo hanno ritenuto necessario hanno predisposto ed attuato autonomamente piani di controllo del piccione nel territorio di competenza. Successivamente, con l’entrata in vigore della L.R. n. 3/2013, il citato art. 11 è stato modificato attribuendo alle Province (oggi Regione) la predisposizione dei piani di controllo. Di seguito si riporta il testo integrale:

Art. 11 “Controllo dei colombi liberi urbani”:

1. Le Aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.

2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani predisposti dalle Province (oggi Regione). Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

Il quadro giurisprudenziale delineato individua quindi nel controllo previsto dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992 e dall'art. 16 comma 6 quater della L.R. n. 8/1994 lo strumento di gestione delle problematiche cagionate dal colombo nell'intero territorio regionale.

1.2 STATUS ECOLOGICO

Il colombo o piccione di città è un'entità faunistica che origina da un antico processo di domesticazione che ha avuto origine in Medio Oriente (Palestina) più di 3 mila anni quando i primitivi agricoltori iniziarono ad addomesticare e ad allevare pulli di *Columba livia* sottratti alla vita selvatica per usarli nei rituali religiosi, per consumo alimentare e come messaggeri (Price, 2002; Allen, 2009). È questa la prima forma conosciuta di domesticazione di una specie ornitica da parte dell'uomo. Il processo di domesticazione si è sviluppato nel corso dei millenni attraverso il prelievo di nidiacei in natura, la loro detenzione in cattività e la selezione artificiale per alcuni caratteri preferiti (prolificità, dimensioni corporee, qualità organolettiche delle carni, cromatismo del piumaggio, resistenza nel volo e capacità di orientamento, ecc.). Questa selezione, protrattasi sino a giorni nostri, ha originato molte razze di colombi domestici allevati per gli scopi più vari (produzione di carne, colombi viaggiatori, piccioni ornamentali, esemplari utilizzati per le competizioni di tiro a volo). In tempi più recenti e in ripetute occasioni, alcuni di questi soggetti hanno riacquisito la libertà dando origine a popolazioni non più soggette al controllo dell'uomo. Questi uccelli hanno eletto loro dimora preferenziale i centri storici delle città, paesi e borghi in ragione della possibilità di sfruttare condizioni più favorevoli sotto diversi punti di vista (clima più mite, buona disponibilità alimentare e minore impatto predatorio) rispetto al contesto rurale. Attualmente il piccione di città sta conoscendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio nazionale e regionale.

Le popolazioni di colombo di città che frequentano le città e campagne, pur originando dal colombo selvatico *Columba livia*, da questa si sono allontanate nel loro percorso evolutivo sin dall'epoca preistorica e in questo fenomeno un ruolo primario è stato giocato dal processo di domesticazione e selezione artificiale operato dall'uomo. Perciò da un punto di vista zoologico il piccione di città rappresenta un'entità faunistica a sé stante che non va assimilata né alla forma selvatica, né a quella domestica collocandosi più propriamente in una condizione di "animale domestico inselvaticito".

1.3 CRITICITÀ

La marcata crescita numerica e distributiva che il colombo di città ha fatto registrare nel corso degli ultimi decenni, unita ad una spiccata indole sinantropica, costituiscono elementi favorevoli all'insorgenza di conflitti con aspetti della vita cittadina e più in generale nel rapporto uomo/animale (Haag-Wackernagel, 2006). Le interazioni negative che più comunemente il piccione di città può esercitare sono le seguenti:

Ambientale - Una delle criticità più frequentemente attribuite ai colombi riguarda la compromissione dell'igiene e del decoro urbano a seguito della concentrazione di deiezioni, guano misto a piume e in alcuni siti anche di carcasse in punti più o meno estesi del contesto urbano (Jerolmack, 2008).

Vi è inoltre il problema della compromissione del patrimonio storico-artistico esposto in aree aperte dovuto alle deiezioni acide rilasciate dai piccioni sui monumenti e statue dei centri storici di molte città (Nomisma, 2003).

Sanitaria - I piccioni possono ospitare patogeni di varia natura (batterica, micotica, protozoaria, zecche). Per una disamina più approfondita si rimanda a Sbragia et al., 2001; Haag-Wackernagel & Moch, 2004 e all'allegato 4 delle "Linee guida per la gestione del colombo di città. Regione Piemonte" (BURP n. 41. 2008). Tuttavia questi agenti eziologici rivestono di norma un ruolo secondario nella trasmissione all'uomo poiché non trovano nel piccione un serbatoio di diffusione. Quando si usino le normali norme igieniche di prevenzione (evitare il contatto diretto o indiretto con le feci e con gli animali) il rischio appare limitato. A questa norma fanno eccezione alcune categorie di persone (immunodepressi) in quanto maggiormente recettivi alle infezioni veicolate dai piccioni. Perciò l'attenzione sanitaria va finalizzata anzitutto all'innalzamento della distanza spaziale tra piccioni e persone in prossimità di ospedali, case di cura, case di riposo, nelle aree aperte di raccolta di cariossidi e granaglie, nei giardini scolastici e nelle aree a verde pubblico.

Minaccia per la biodiversità - Il plurimillenario processo di domesticazione del colombo a cui ha fatto seguito lo sviluppo della colombicoltura del 19° secolo e, da ultimo, la riconversione alla vita randagia di gruppi sempre più numerosi di colombi cittadini, ha determinato la costituzione di una nuova entità faunistica adattata alla vita urbana (Ballarini et al., 1989). Le due entità, quella selvatica e quella di origine domestica, sono tuttavia ampiamente interfeconde (Murton & Clarke, 1968). Da qui la crescente minaccia esercitata dal piccione di città a carico dei residui nuclei di *C. livia* conseguente ai fenomeni di ibridazione con produzione di prole fertile e conseguente compromissione del pool genico della specie originaria.

Osservazioni condotte da Ragionieri ed altri, (1981) su colonie sarde di colombi indicavano già agli inizi degli anni '90 un reale rischio di penetrazione di geni urbani nella locale popolazione selvatica tanto che gli Autori proponevano il ricorso ad una serie di azioni tra le quali un generale contenimento delle popolazioni di colombi urbani.

Ecologica - Il colombo compete per i siti riproduttivi urbani con altre specie selvatiche sinantropiche. Occorre quindi considerare che le azioni meccaniche di preclusione all'accesso alla riproduzione dei colombi possono impedire l'utilizzo dei siti da parte di taccole (*Corvus monedula*), rondoni (*Apus apus*) e pipistrelli. Come verrà meglio discusso più oltre, questi

interventi vanno condotti in forma selettiva prestando attenzione a non impedire l'accesso a specie competitori naturali del colombo e, più in generale, ad altre specie.

Agricola - Il piccione, in virtù dello spettro trofico fortemente granivoro che lo contraddistingue, è capace di esercitare una forte pressione su alcune coltivazioni agrarie (principalmente cereali autunno-vernini e colture proteoleaginose a semina primaverile) durante le fasi di semina e maturazione (Saini & Toor, 1991; Gorreri & Galardi, 2008).

Aeroportuale - Sebbene in una dimensione spaziale di gran lunga più circostanziata, anche le aree aeroportuali possono essere interessate dal problema del *bird strike* causato dalla presenza di colombe che possono impattare con aeromobili nelle delicate fasi di decollo e atterraggio degli aeromobili. Va tuttavia rammentato che su questo tema l'art. 2 della legge n. 157/1992 attribuisce competenza specifica al Ministero dei Trasporti, il quale regola la materia con apposite direttive e circolari emanate dall' ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile).

1.4 PROBLEMATICHE E GESTIONE PREGRESSA IN EMILIA-ROMAGNA: DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, PREVENZIONE, CONTROLLO E PRELIEVO IN DEROGA.

Anche sul territorio della Regione Emilia-Romagna nel corso delle ultime decadi la consistenza delle popolazioni di colombo di città ha raggiunto dimensioni tali da rendere difficilmente gestibile il conflitto uomo/colombo di città. I colombe rappresentano una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale (Haag-Wackernagel, 2003) con implicazioni di natura igienico-sanitaria (Sbragia e altri, 2001; Haag-Wackernagel & Moch, 2004) e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombe di città nelle campagne contermini determina a carico di alcune produzioni agricole (Saini & Toor, 1991; Soldatini et al., 2006).

1.4.1 Danni

Di seguito viene riportata la situazione dei danni arrecati alle produzioni agricole dal piccione accertati dalla Regione così come prevede l'art.17 della L.R. n. 8/1994.




Figura 1. Andamento espresso in euro dei danni da colombo in Emilia-Romagna dal 2018 al 2021, relazionati con la media del triennio precedente.

Provincia	media triennio 15-17	2018	2019	2020	2021
Bologna	24.390	37.003	40.521	136.273	140.285
Ferrara	32.122	17.137	5.875	27.256	24.558
Forlì-Cesena	4.130	963	7.265	10.687	25.043
Modena	8.614	2.335	1.526	12.455	12.440
Parma	5.127	1.080	8.291	21.621	17.875
Piacenza	2.395		8.960	6.052	12.149
Ravenna	1.875		3.650	2.780	1.200
Reggio Emilia	5.132	1.164	2.502	5.383	4.039
Rimini	1.292	793	3.189	2.951	3.983
Totale	84.021	60.475	81.780	225.459	241.572

Tabella 1. Andamento dei danni da colombo ripartito su base provinciale, espresso in euro.




Figura 2. Andamento provinciale dei danni da piccione in Emilia-Romagna.




Figura 3. Ripartizione percentuale dei danni su base provinciale rappresentati come confronto tra le medie dei periodi di riferimento.




Figura 4. Distribuzione territoriale dei danni accertati da colombo nei territori provinciali dal 2011 al 2022 (sfondo Google terrain).




Figura 5. Ripartizione percentuale degli importi per tipo di istituto nel periodo di riferimento 2018-2021 (totale 609.286 euro)

TERRITORIO PROVINCIALE	COLTURE DANNEGGIATE
BOLOGNA	barbabietola da zucchero, cece, favino, girasole, girasole portaseme, grano, mais, orzo, pisello, pisello portaseme, soia, sorgo
FERRARA	barbabietola da zucchero, cece, favino, girasole, girasole portaseme, grano, mais, orzo, pisello, pisello portaseme, soia, sorgo, spinacio
FORLÌ-CESENA	cece, cetriolo portaseme, cima di rapa, erba medica, girasole, grano, insalata, mais pisello, pisello portaseme, radicchio portaseme, zucca
MODENA	cece, erba medica, girasole, grano, pisello, riso, soia, sorgo
PARMA	girasole, grano, mais, masi ceroso, soia, sorgo
PIACENZA	girasole, girasole portaseme, mais, piselli
RAVENNA	girasole, girasole portaseme
REGGIO EMILIA	girasole, grano, mais, pisello, soia
RIMINI	girasole, grano, mais, pisello portaseme, sorgo

Tabella 2. Coltivazioni oggetto di danneggiamento ripartite su base provinciale nel periodo di riferimento.




Figura 6. Ripartizione percentuale degli importi per tipo di coltura periodo di riferimento (totale 609.286 euro).

TERRITORIO PROVINCIALE	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
BOLOGNA	9	2	10	29	91	12	9	26	9		7	3
FERRARA	1	2	2	22	90	19	2	6	1	3	14	5
FORLI'-CESENA	1	2	7	13	10	7	3	2			4	
MODENA	1		2	1	7	3	1	2	4			
PARMA		2	1		11	11	2	2	5			
PIACENZA			2	3	1	1		1	1			
RAVENNA				2	4					1		
REGGIO EMILIA	1	2	1	1	10	2	3	2	2	1		1
RIMINI		1		3	9			1	3		1	1
Totale RER	13	11	25	74	233	55	20	42	25	5	26	10
%	2%	2%	5%	14%	43%	10%	4%	8%	5%	1%	5%	2%

Tabella 3. Distribuzione temporale dei danni, espressa come numero eventi, nel periodo 2018 – 2022.




Figura 7. Stagionalità percentuale degli eventi (numero totale 539) su scala regionale nel periodo 2018-2022.




Figura 8. Stagionalità percentuale degli eventi (numero totale 539) su scala provinciale nel periodo 2018-2022.

1.4.2 Prevenzione

La Regione, a partire dalla seconda metà degli anni '90, annualmente finanzia interventi di prevenzione. Di seguito vengono riportati i principali interventi messi in atto dalle imprese agricole. I risultati, se pur apprezzabili nei primi tempi dall'adozione, producono un effetto dissuasivo temporaneo e molto limitato nel tempo. L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basate sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme.

Colombo	
Luogo	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi	<ul style="list-style-type: none"> - nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - dissuasori ottici - copertura con reti simil antigrandine - palloni ad elio - Più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.
Esiti	<p>L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme.</p> <p>Nonostante la messa in opera di metodi di prevenzione e l'eventuale attuazione del piano di controllo numerico il livello dei danni resta rilevante. Ciò dimostra l'indisponibilità di soluzioni alternative al prelievo e la necessità di attuarlo in quanto unico ulteriore strumento efficace al fine della sostanziale riduzione dei danni</p>

Tabella 4. Metodi di prevenzione usati sul territorio regionale nel periodo di riferimento.

1.4.3 Controllo di cui all'art.19 della Legge n. 157/1992

Di seguito vengono riportati i risultati dell'attività di controllo della popolazione di colombo, sia su scala regionale che a livello di singole province, così come rendicontato dalle Polizie Provinciali e Città Metropolitana di Bologna in occasione della redazione del presente Piano.

Anno	Provincia	Metodo	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
2018	RN	sparo		93	16	219	125	249	130	195			173	25	1225
2019	RN	sparo	82	120	271	420	130	62		207	59	68	188	7	1614
2019	RN	gabbia	24				3								27
2020	RN	sparo	42	159	236	174	193	168	446	39			164	39	1660
2021	RN	sparo	84	50	127	167	305	38	367			11	159		1308
2021	RN	gabbia		15		0									15

Anno	Provincia	Metodo	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
2022	RN	sparo	26	188	343	659	66	113	194				21		1610
2018	RE	sparo													13838
2019	RE	sparo													22591
2020	RE	sparo													14798
2021	RE	sparo													19546
2018	RA	sparo	205	563	502	1054	46	243	44	180		213	396	322	3768
2019	RA	sparo	210	648	1038	1049	892	724	100		150	301	324	292	5728
2020	RA	sparo	139	511	667	641	271	930	258	119	435	521	583	533	5608
2021	RA	sparo	165	1629	1125	1110									4029
2018	PR	sparo	88	177	541	797	406	476	179	433	88	26	530	78	3819
2019	PR	sparo	769	1886	1304	508	1943	1973	905	998	635	808	1172	1045	13946
2020	PR	sparo	671	1635	1113	225	1635	2509	1705	2024	731	860	349	965	14422
2021	PR	sparo	829	1959	995	2447	3107	1852	1288	1222	284	1460	640	1657	17740
2018	FE		452	0		942	3186	825	274	257	71	186	232	2088	8513
2019	FE		2219	2945	4364	1710	2922	1402	86	277	0	396	316	505	17142
2020	FE		886	1307	999	3978	3151	1502	40	633	71	496	654	15	13732
2021	FE	sparo	608	1892	2364	1738	4786	934	61	379	113	451	616	1618	15560
2022	FE	sparo	1479	2729	4531	2872	2897	200	211	92	32	346	854	77	16320
2020	FC	sparo		67		138	249	86		233		102	676	53	1604
2021	FC	sparo		59	122	727	76	77		233		102	727	183	2306
2022	FC	sparo			303	396	673	378		69	35	20			1874
2018	BO	sparo	32	111	242	2243	1548	476	233	250	163	1783	2646	3877	13604
2019	BO	sparo	3139	2280	3792	1537	986	1219	447	490	264	911	1661	3327	20053
2020	BO	sparo	2910	1721	683	885	2697	1478	466	1084	423	1195	2420	225	16187
2021	BO	sparo	4550	4157	2847	3148	2948	1442	246	326	224	1767	2215	6052	29922
2022	BO	sparo	4497	5338	4301	3695	1757	671	546	539	276	2042	2556	3047	29265
2018	MO	sparo	3312	3571	1025	3086	3467	1600	761	336	653	1105	2143	5546	26605
2019	MO	sparo	4652	3979	5200	3897	2955	3133	676	714	176	1035	1365	5273	33055
2020	MO	sparo	1483	2825	15216	695	7882	6690	1148	707	353	641	1628	37	39305
2021	MO	sparo	3030	2558	2161	4306	3072	1200	371	582	262	549	761	2331	21183
2022	MO	sparo	3991	3950	2732	1896	1891	968	192	288	341	777	1250	584	18860
2018	PC	sparo	106	1261	899	1145	2495	2113	1395	699	370	338	365	1112	12298
2019	PC	sparo	998	2327	2261	1396	192	2577	284	1616	331	372	1066	1380	14800
2020	PC	sparo	1424	1713	53	557	899		570	720	1023	507	253	576	8295
2021	PC	sparo	30	413	560	1088	2049	1812	721	979	690	855	1308	1072	11577

Per quel che riguarda le annualità 2022 i dati presentati sono parziali in quanto non è stato sempre possibile recuperare i dati relativi in tempo utile.




Figura 9. Andamento stagionale del controllo sulla base dei dati disponibili per il periodo di riferimento 2018-2022.

1.4.4 Prelievo in deroga di cui all'art. 19 bis della legge n. 157/1992

Solo a titolo informativo si riportano i dati relativi all'attuazione dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 2009/147CE relativo alla specie piccione, così come approvati annualmente dalla Regione con specifici atti sottoposti al preventivo parere di ISPRA e relative procedure previste dallo stesso art. 19bis.

SPECIE/ ANNI	2017	2018	2019	2020	2021
PICCIONE	15.330	16.043	9.506	14.509	12.002

Figura 10. Colombi prelevati nell'ambito dell'esercizio delle deroghe come previsto dall'art. 19bis della L. 157/92.

PARTE SECONDA: PIANO REGIONALE DI CONTROLLO

2.1 SPECIE FAUNISTICA OBIETTIVO

La specie obiettivo è il piccione o colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*). La popolazione presenta un'ampia variabilità morfologica frutto della detenzione e selezione artificiale e di un'intensa attività riproduttiva. La specie conosce un elevato potenziale biotico. Si consideri che in media una coppia di colombe si riproduce 4 volte all'anno con punte di 9 covate annue (Cramp, 1985). Tenuto conto del numero di neonati involati per nidiate e dei tassi di perdita delle covate e della mortalità perinatale, si stima che una coppia produca in media 3-4,5 nuovi nati all'anno. In città come Lucca e Venezia è stato evidenziato come il contributo invernale alla riproduzione si avvicini al 40% (Soldatini ed altri, 2006).

2.2 STRATEGIA GESTIONALE

Il colombo è dotato di notevole mobilità unita a spiccate doti di adattabilità. Ciò determina la capacità di sfruttare una serie di risorse disponibili sul territorio coprendo all'occorrenza ampi spostamenti circadiani che lo vedono sovente utilizzare gli ambi urbani per il riposo notturno e la nidificazione e le limitrofe aree rurali per l'approvvigionamento alimentare supplementare. Ciò comporta che una credibile strategia di gestione dei conflitti cagionati dal colombo di città non possa prescindere dal ricorso contemporaneo ad una serie di azioni tra loro coordinate ed attuate a scala di comprensorio di fruizione esteso (rurale, urbano e peri-urbano).

Considerato anche il notevole potenziale biotico espresso dalla specie, la sua sinantropia e vista l'estensione e la continuità spaziale dell'areale distributivo occupato, si ritiene che una realistica prospettiva di contenimento delle molteplici criticità evidenziate non possa prescindere da un approccio gestionale univoco e coordinato su scala regionale. Il piano di seguito esposto intende altresì costituire un riferimento operativo per le Amministrazioni comunali interessate alla gestione del problema che sono comunque invitate ad attivarsi autonomamente sotto l'aspetto operativo ma attenendosi alle procedure ed alle azioni delineate nel presente piano.

Sebbene non sia agevole individuare un valore unico di densità di piccioni sostenibile essendo questo dato soggetto ad ampia variabilità locale, tuttavia consistenze urbane di 300-400 individui/kmq ed oltre evidenziano quasi sempre la presenza di uno stress ambientale che richiede l'attuazione di interventi limitativi (Baldaccini, 1989 - Documento Tecnico n. 6. INBS).

2.3 FINALITÀ, AMBITI D'INTERVENTO E DURATA DEL PIANO

Il controllo della fauna è un'attività gestionale del tutto distinta dall'attività venatoria, dalla quale si discosta per i fini, i modi, i mezzi, i tempi, i luoghi ed il personale con cui può essere attuato, oltre che per il diverso riferimento legislativo (Legge n. 157/1992, artt. 12 e 13 per l'attività venatoria; art. 19 per l'attività di controllo). Le attività di controllo possono essere effettuate indipendentemente dai tempi, dalle distanze e dai luoghi previsti dalle disposizioni

normative relative all'attività venatoria e dal calendario venatorio. In particolare, le specie possono essere diverse da quelle oggetto caccia e quanto ai mezzi sono consentite pratiche e mezzi, quali gabbie o reti di cattura, non contemplati tra quelli di cui all'art.13 della legge n. 157/1992, relativamente alla caccia. L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p. Per individuare gli eventuali responsabili, si ritiene utile, qualora ciò sia possibile anche in relazione alle dotazioni, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e/o foto sorveglianza, così come messi in atto dalle Polizie Locali delle Province o della Città Metropolitana di Bologna, in particolare in prossimità delle gabbie trappole.

Come evidenziato nei paragrafi precedenti i danni accertati sono rimasti comunque elevati nel periodo di riferimento (anche in funzione dell'aumento dei prezzi, in particolare dei cereali) mentre la prevenzione risulta essere scarsamente efficace e pertanto la previsione di un piano di controllo rimane lo strumento necessario per tutelare le produzioni agricole regionali.

Negli ambiti urbani gli obiettivi perseguiti dal piano sono:

- la tutela dell'igiene e del decoro urbano;
- l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo (aspetto sanitario);

Il presente piano può interessare anche siti inclusi in ambiti urbani quali quelli industriali e/o artigianali anche dismessi o depositi di materiali industriali, dove sia accertato un documento di natura igienico-sanitaria e/o economico ascrivibile alla concentrazione dei volatili.

La limitazione dei danni arrecati dal colombo di città nei contesti urbani sono in capo alle competenti Amministrazioni comunali le quali operano dando recepimento al presente piano di controllo.

Nel contesto rurale (Superficie Agro-Silvo-Pastorale) il piano è attuato dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna ed è finalizzato alla riduzione dell'impatto sulle colture agricole passibili di asporto, quali ad esempio quelle indicate al precedente punto 4.1, alle strutture di allevamento di bestiame, di avicoli e cunicoli (stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze), di stoccaggio e ricovero di granaglie.

In tutti i casi sopra indicati il piano prevede il ricorso ad una serie di interventi localizzati rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione arrecando, allo stesso tempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio.

Oltre ai casi precedenti, sia in ambito rurale che urbano, sono consentiti interventi di controllo in tutti i casi in cui vengano evidenziati, da parte dell'ASL competente per territorio, problemi di carattere sanitario dovuti ad assembramenti di piccioni nonostante la messa in opera di sistemi di prevenzione.

Il presente Piano si applica sull'intero territorio regionale ivi compresi i territori urbanizzati, ad esclusione delle Aree Protette nazionali e regionali.

Con successivo provvedimento verranno definite le disposizioni in merito all'applicazione del presente piano ai Siti della Rete Natura 2000.

Il Piano ha validità quinquennale dalla data della sua approvazione.

2.4 PROCEDURA D'INTERVENTO

Le norme di riferimento (legge n. 157/1992, L.R. n. 8/1994, L.R. n. 5/2005) delineano la procedura da seguire per l'attuazione di piani di controllo del piccione. Anzitutto occorre applicare efficaci metodi alternativi incruenti di prevenzione/dissuasione dei danni.

Nel capitolo successivo si riportano i metodi alternativi cui occorre dare prioritaria attuazione prima dell'avvio delle procedure di rimozione fisica di esemplari (piani di abbattimento). In attuazione della norma in materia (art. 19, comma 2, Legge n. 157/92) i metodi alternativi costituiscono strumento di norma impiegato per fronteggiare situazioni di danneggiamento. Prima dell'attuazione dei piani di abbattimento deve pertanto essere verificata la corretta e completa applicazione dei metodi alternativi di seguito indicati. Qualora i metodi alternativi correttamente applicati non si dimostrino efficienti, si potrà fare ricorso a piani di abbattimento mediante specifiche tecniche che assicurino la massima selettività ed efficacia d'azione. Vista la sostanziale difformità dei contesti operativi e delle tecniche che saranno impiegate, si è ritenuto utile suddividere la trattazione tra l'ambito rurale e quello urbano.

2.4.1 Ambito rurale

METODI ALTERNATIVI

Relativamente alla prevenzione dei danni alle colture agrarie di pieno campo nelle fasi sia di semina che di maturazione, è opportuno l'utilizzo di cannoncini a gas (un cannoncino ogni 3-5 ettari di colture danneggiabili) con detonazioni temporizzate durante i periodi più sensibili ai danni. Purtroppo, questa tecnica fornisce buoni risultati solo nel breve termine (primi tempi successivi all'utilizzo) poiché con il tempo l'efficacia diminuisce perché gli animali si abituano. Possono essere utilizzate anche sagome dissuasive di varia forma - palloni Predator di colori vari e simili - (10-20 palloni ogni ettaro di superficie). Possono essere impiegati anche palloni gonfiati con gas elio (uno ad ettaro) che rimangono sospesi in aria (Helikite). Visto il generalmente limitato arco temporale d'efficacia dei metodi alternativi, risulta fondamentale, al fine di garantire buoni standard d'efficienza, l'attivazione della dissuasione in corrispondenza con il periodo di asporto.

Relativamente alle aree in cui si attua il piano di controllo con finalità di riduzione dei danni alle colture agrarie, si ritiene quindi che gli strumenti disponibili siano affetti da scarsa efficacia o di un'efficacia temporale estremamente ridotta (assuefazione) tale per cui la loro adozione produce essenzialmente un ritardo nell'intervento cruento e quindi, indirettamente, un aumento del danno. Alla luce di queste considerazioni si ritiene di non disporre, allo stato attuale, di efficaci mezzi incruenti di prevenzione del danno alle colture.

Per quanto riguarda l'asportazione di granaglie, la nidificazione e l'imbrattamento all'interno di magazzini di stoccaggio di granaglie e nelle pertinenze di allevamenti di bestiame, laddove vi sia compatibilità sia con le caratteristiche strutturali degli immobili interessati (presenza di pareti laterali) sia con le necessità operative della struttura, occorre provvedere all'applicazione di sistemi di dissuasione e/o preclusione dell'accesso dei volatili.

FALCHI ADDESTRATI

L'utilizzo di falchi addestrati nell'ambito di azioni di prevenzione e dissuasione dalla frequentazione da parte dei colombi di determinate aree può rivelarsi potenzialmente utile, seppure difficilmente risolutivo, soprattutto in aree sufficientemente aperte dove i rapaci possano volteggiare. Perché sia efficace occorre che l'azione sia condotta per tempi non brevi pur prevedendo pause ed interruzioni. Si tratta quindi di individuare intervalli temporali ottimali di impiego dei rapaci calibrati in funzione dei tempi di ritorno dei colombi. Onde prevenire il rischio di ibridazione dei rapaci esotici comunemente impiegate (falco di Harris) con rapaci autoctoni allorquando se ne perda il controllo, gli esemplari verranno dotati di radio localizzatori GPS. Per questa ragione per le attività di allontanamento di uccelli conflittuali si raccomanda l'impiego preferenziale di rapaci appartenenti a specie autoctone.

PIANI DI PRELIEVO

Fatte salve le necessarie garanzie di sicurezza da assicurare soprattutto quando si operi in prossimità di edifici abitati e fabbricati produttivi (ad esempio: individuazione cartografica di angoli di tiro obbligati, uso di paratie o schermature mobili etc.), i piani di abbattimento possono prevedere l'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 caricato a munizione spezzata in prossimità della perimetrazione di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali ad uso agricolo. Il prelievo è consentito tutti i giorni della settimana martedì e venerdì inclusi anche da appostamento temporaneo, dall'alba al tramonto. È altresì consentito l'uso di stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione di richiamo dei volatili.

Esclusivamente ai componenti dei Corpi di Polizia Provinciale, dei Corpi di Polizia Municipale e dei Carabinieri Forestali è concesso l'uso di armi diverse senza limitazione di luogo, periodo ed orario.

In condizioni particolari (difficoltà di sparo per problemi di sicurezza o per eccessiva vicinanza di strutture potenzialmente danneggiabili o per eccessivo rumore), o comunque nei casi in cui se ne preveda una maggiore efficacia, possono essere impiegate reti, anche a prodina, o gabbie-trappola selettive di cattura attivate con esca alimentare (granaglie). Le gabbie di cattura devono essere dotate di matricola identificativa fornita dalla Provincia. Il personale responsabile delle catture deve assicurare il controllo quotidiano delle gabbie attivate al fine di garantire la soppressione dei soggetti catturati nel minor tempo possibile e nel rispetto delle norme vigenti nonché l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diverse dal piccione.

2.4.2 Ambiti urbani

Di seguito si espongono, secondo un ordine gerarchico di finalità e di attuazione, i temi qualificanti un coerente piano di riduzione delle problematiche derivanti dall'elevata presenza di colombi di città, in capo alle Amministrazioni comunali.

MONITORAGGI E MAPPATURA

La conduzione di monitoraggi della consistenza dei colombi presenti nel contesto urbano è finalizzata a verificare la dinamica delle popolazioni nel corso dell'attuazione del piano di controllo e quindi avere un indicatore della sua efficacia.

E' pertanto necessario che ciascuna Amministrazione comunale organizzi un monitoraggio standardizzato per ognuno dei cinque anni di validità del presente piano, scegliendo il mese nel quale effettuare il conteggio dei piccioni presenti su un percorso predefinito ripetuto in tre giornate differenti.

METODI ALTERNATIVI

Le misure inerte di contenimento dei fattori ecologici che sostengono determinate presenze di colombi nell'ambito urbano sono fondamentali per porre rimedio agli effetti negativi delle presenze. Tali metodi sono individuabili in una serie di azioni volte a ridurre due fondamentali risorse: quella alimentare e quella riproduttiva (siti di nidificazione e di aggregazione). Ciò verrà fatto attraverso:

1. il divieto di somministrazione e vendita di granaglie o altro alimento appetito dai colombi in luoghi pubblici con relativo regime sanzionatorio; la finalità di questo divieto è di far cessare e/o evitare assembramenti di colombi in siti critici, pur nella consapevolezza che i colombi possono trovare sostentamento in natura, sia nelle aree verdi cittadine che raggiungendo agevolmente gli ambiti rurali;
2. l'esclusione selettiva dell'accesso dei colombi ai ruderi urbani di fabbricati abbandonati che versano in condizioni di degrado e che vengono usati quali siti riproduttivi o dormitori generando situazioni critiche sotto il profilo igienico-sanitario;
3. l'esclusione selettiva fisica all'accesso dei volatili ai siti riproduttivi e ai siti di aggregazione sull'esterno e all'interno di edifici pubblici e privati (sottotetti ed altro).

Le Amministrazioni comunali che intendono avvalersi del presente "Piano di controllo" provvedono ad emanare opportune ordinanze comunali (per quanto riguarda il punto 1) e ad adeguare i propri Regolamenti comunali (ad esempio edilizio e di igiene pubblica) con l'introduzione dell'obbligo di attuazione dei punti 2 e 3 nei fabbricati ed edifici pubblici e privati da parte dei relativi proprietari, amministratori condominiali e di chiunque vanti (a qualsiasi titolo) diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei colombi.

Le azioni di cui ai punti sopra indicati devono essere attuate nel rispetto delle seguenti raccomandazioni metodologiche ed operative:

- garanzie per la tutela del benessere animale al fine di evitare che adulti e pulli di colombi siano intrappolati durante le eventuali occlusioni dei siti di nidificazione e che tale pratica comporti la mortalità o diminuzione di frequenza di altre importanti presenze di fauna

selvatica quali uccelli predatori notturni e diurni, chiroteri, taccole, rondoni, rondini, balestrucci, rondini montane, piccoli passeriformi, gechi...;

- garanzie per la tutela della biodiversità ospite degli edifici antichi, contemporanei e moderni, prevedendo, per i vari interventi (preventivo, occlusivo), la valutazione, da parte di personale formato, della presenza delle altre specie animali, l'attuazione di opportuni accorgimenti ai fini della loro preservazione e l'eventuale compensazione di occlusioni totali non evitabili di siti di nidificazione dei colombi;
- adozione di una mappa on line, pubblicamente accessibile, delle colonie e degli assembramenti critici di colombi e degli insediamenti noti di altre specie selvatiche insediate negli edifici, soprattutto se coloniali o se di particolare interesse conservazionistico;
- esclusione da qualsiasi intervento per nicchie, buche pontate e cavità di torri, campanili e altri edifici storici e contemporanei, già occupate da taccole, falconiformi e strigiformi, qualunque sia l'altezza che essi occupano. Ciò richiede una adeguata ricognizione preventiva da parte di personale formato che segnali anche le cautele da adottare per ogni specie. Ove non siano disponibili dati per tali specie, non effettuare occlusioni su parti sovrastanti i 40 m di altezza;
- negli edifici (storici, contemporanei e moderni) l'ostruzione anti-colombi, per buche fori e nicchie, si deve effettuare con criteri selettivi: ad esempio ricorrendo a barriere (laterizio, pietra, lamiera, reticella) con fessura basale di altezza min. 3,5 - max 5 cm (a seconda della specie target da salvaguardare) e di larghezza minima di 6-6,5 cm; per grandi nicchie ricorrere a rete metallica o di cordino, di maglia 4-5 cm;
- sui tetti a coppi e a coppi su embrici evitare la chiusura delle cavità di prima fila in quanto ciò non è giustificabile come prevenzione anti-colombi;
- si raccomanda di effettuare gli interventi di esclusione, ove possibile, nella stagione non riproduttiva della specie privilegiando il periodo invernale (novembre-febbraio); considerato il potenziale impatto di tali interventi sulle altre specie che utilizzano le cavità (rondoni, chiroteri, taccole, gechi etc...) si raccomanda di evitare i periodi di riproduzione e di aggregazione delle altre specie o, quando non possibile, di affidarsi ad una persona formata sulle problematiche delle specie presenti, sia per le linee guida adatte alla preservazione delle presenze e/o delle attività riproduttive, sia per le compensazioni provvisorie durante i lavori che per quelle post cantiere. Per questo e per i punti precedenti, una utile raccolta di casi studio di buone pratiche è il documento n. 27 (Ferri M., 2021) scaricabile dalla pagina specializzata http://www.festivaldeirondoni.info/documenti_scaricabili .

È da evidenziare che la presenza di barbogianni, allocco, falco pellegrino, gheppio e taccola è di per sé garanzia di assenza di utilizzo delle medesime cavità da parte dei colombi; pertanto, le presenze di tali specie significative devono essere tutelate con azioni specifiche volte alla loro conservazione.

Per quanto riguarda il rischio di compromissione dell'igiene e della sanità pubblica derivante dalla presenza di colombi di città è risaputo che questi volatili possono ospitare e veicolare germi patogeni rappresentando un potenziale rischio sanitario nei confronti della popolazione

umana. Il rischio è maggiore nei luoghi caratterizzati da alta promiscuità tra colombi e uomo, quali sono appunto gli ambiti urbani. Tuttavia quando vengono adottate le comuni norme igieniche il ruolo dei patogeni è secondario con sporadici rischi sanitari per l'uomo (Haag-Wakernagel, Moch, 2004). Fanno eccezione le infezioni contratte da persone debilitate e/o immunodepresse, oltre che alcune categorie sociali maggiormente esposte a rischio (anziani e bambini) che possono aggravare le loro già precarie condizioni di salute. Per questa ragione l'attenzione sanitaria rivolta a prevenire il rischio colombi in ambito urbano va concentrata anzitutto nelle pertinenze dei luoghi di cura (ospedali, case di cura e case protette) e delle aree frequentate da bambini (scuole, giardini pubblici ...), ed è per tale motivo che è stato evidenziato il secondo obiettivo delle modalità di valutazione quantitativa, più sopra trattato. Al fine di abbassare il rischio biologico e prevenire la diffusione di patologie in questi contesti, si raccomanda il ricorso ad interventi di protezione finalizzati prioritariamente ad aumentare la distanza tra i colombi e le aree più sensibili (strutture sanitarie e protette, asili nido, scuole d'infanzia, elementari...) ed evitare contemporanee elevate presenze di colombi e persone. L'installazione di reti alle finestre (di maglia e materiale adeguati; vedi sopra) e di fili "ballerini" sui davanzali possono essere priorità operative. Il ricorso alle cosiddette "punte anti appoggio" o "anti posa" deve invece tener conto del fatto che, in realtà, con tale denominazione si indicano aghi acuminati e dagli effetti cruenti ben documentati (Ferri M. 2022), sia sui colombi che su altre specie ornitiche protette (rondini, rondoni ...). In genere la letalità è differita (gli uccelli feriti muoiono altrove per emorragie o per infezioni) o anche immediata e in tal caso i corpi dei deceduti fungono da richiamo e garantiscono spesso appoggi sicuri per nidi e riposo. Gli aghi "anti-posa" possono essere sostituiti (con costi in attrezzature, materiali e posa analoghi) da interventi di correzione della inclinazione dei ripiani di cornici e cornicioni che così diventano repellenti per i colombi, con risultati definitivi, senza gli inestetismi delle distese di aghi anti-posa che trattengono sporcizia, fogliame, sacchetti, corpi di uccelli morti che poi finiscono anche per favorire di nuovo i colombi (come del resto succede quando i collanti delle strisce finiscono, con il tempo, per cedere).

Parimenti è da sconsigliare l'uso di gel anti-posa perché l'esposizione a luce, sole, intemperie, sporcizia e inquinanti li trasformano in masse appiccicose che imbrattano murature e hanno effetti anche mortali su tutti gli animali che ivi si posano o transitano (tutti i vari uccelli che frequentano l'ambiente urbano, gechi e lucertole ...). Anche la somministrazione di farmaci ad azione sterilizzante può contribuire al contenimento numerico delle colonie critiche di colombo di città. L'efficacia di queste azioni dipende da una serie di variabili locali tra le quali la percentuale di soggetti riproduttori che assume la sostanza con regolarità. L'efficacia dei trattamenti con sterilizzanti viene criticata (Baldaccini & Giunchi 2006) ma ne è stata anche dimostrata la validità in quando usata su colonie-obiettivo (Martelli et al. 1993, Ferri et al. 2009, Albonetti et al. 2015, Gonzales-Crespo & Lavin 2022).

In via secondaria e a titolo sperimentale si può provvedere all'installazione di colombaie finalizzate a facilitare la riproduzione. Queste strutture andranno gestite da operatori qualificati che provvedano al controllo periodico delle cove finalizzato alla rimozione delle uova con sostituzione con false uova.

Qualora le Amministrazioni Comunali lo ritengano strettamente necessario, è possibile prevedere interventi dissuasivi con l'uso di falchi addestrati, così come descritto in precedenza, dando comunque priorità alle azioni di contrasto della nidificazione o aggregazione.

PIANI DI PRELIEVO

Per una serie di ragioni in parte di natura tecnica (scarsa efficacia degli strumenti disponibili) ed in parte di altra natura (disponibilità di risorse, amministrativa) il ricorso esclusivo a metodi alternativi incruenti di contenimento numerico dei colombi può comportare tempi medio-lunghi prima di far apprezzare effetti tangibili. Invece la rimozione di esemplari attuata in affiancamento alle misure strutturali (metodi alternativi) può accelerare i tempi di conseguimento di un determinato obiettivo di densità sostenibile e, con ciò, permettere di apprezzare una limitazione degli impatti e dei conflitti in tempi più celeri. In questa accezione si ritiene accettabile affiancare alle sopra indicate azioni incruente la cattura di una frazione di colombi mediante impiego di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare. Il personale incaricato alle catture dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime almeno una volta al giorno e provvedere all'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diversa dal colombo accidentalmente catturati. È altresì ammessa la cattura con reti anche a prodina. Come sostenuto da ISPRA non sussistono elementi ostativi, sotto i profili sia normativo, sia conservazionistico alla soppressione dei colombi catturati. Va comunque esclusa la liberazione in altro sito dei colombi catturati mentre gli animali catturati dovranno essere soppressi nel rispetto delle norme vigenti. Le Amministrazioni comunali devono garantire che anche le imprese di *Pest control* cui eventualmente sia delegato l'intervento rispettino il presente piano (compresa la preparazione degli operatori che dovranno possedere l'opportuna abilitazione regionale o analoga abilitazione conseguita nella Regione dove ha sede la ditta) nonché le norme vigenti in tema di soppressione e smaltimento delle carcasse. Per le attività di cattura i Comuni possono avvalersi anche degli operatori di cui all'art. 16 della L.R. n. 8/94 e di cui al successivo punto 2.6, coordinati dalle Province.

Interventi eccezionali che richiedano l'uso di armi potranno essere attuati dalle Polizie provinciali su richiesta dei Sindaci, previa valutazione di fattibilità.

2.5 TEMPI D'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

In ambiente rurale il controllo va attuato in corrispondenza con i periodi di danneggiamento alle colture e prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta di colture suscettibili di asporto da colombo.

In prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo quali stalle, magazzini di stoccaggio di granaglie l'intervento potrà durare per tutto l'anno onde prevenire la contaminazione fecale di alimenti e per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini.

In ambiente urbano il controllo può essere attuato per tutto l'anno.

2.6 OPERATORI INCARICATI

Il dettato dell'art. 19 della L. n. 157/1992, così come integralmente sostituito ai sensi dell'art. 1, comma 447 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" prevede tra l'altro al comma 3, che i piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli

ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art.19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

Inoltre, tenuto conto anche delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 21/2021, ribadite nella sentenza n. 116/2021, laddove considerano <<...non tassativa l'elencazione dei soggetti abilitati al contenimento della fauna nociva previsto dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, anche per l'esigenza di limitare le popolazioni di determinate specie di fauna selvatica che hanno subito un notevole incremento>> e l'elenco dei soggetti che <<...frequentino corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla Regione sulla base di programmi concordati con l'ISPRA; e ciò al fine di garantire il livello di tutela ambientale minimo e uniforme imposto dallo Stato>>, nel caso di operare catture selettive in vivo mediante gabbie-trappola, non si ravvisa la necessità che gli operatori formati dispongano della licenza di caccia poiché le tecniche di soppressione previste dopo la cattura non la rende necessaria. I suddetti operatori dovranno agire nel rispetto del presente Piano.

Le figure deputate all'attuazione del presente Piano possono afferire anche a Ditte private.

2.7 DESTINAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

Su indicazione e in accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende USL si procederà allo smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti ai sensi del presente Piano.

Nelle aree rurali i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo o, ove non si ravvisino ostacoli di sorta, lo smaltimento avverrà mediante interrimento. L'interrimento verrà effettuato ad una profondità tale che le carcasse risultino ricoperte da almeno 50 cm di terreno compattato e a una distanza non inferiore a 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità. Diversamente le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento. I capi abbattuti negli ambiti urbani sono invece destinati allo smaltimento ai sensi delle disposizioni vigenti.

È comunque sempre vietato commercializzare i capi abbattuti.

Nell'ambito dei previsti programmi di monitoraggio sanitario una quota dei capi abbattuti dovrà essere messa a disposizione per il monitoraggio biologico e sanitario.

2.8 NUMERO DI CAPI ABBATTIBILI

Stante la situazione di danneggiamento sopra documentata, visto lo *status* normativo ed ecologico proprio del colombo di città e una volta garantita la conservazione di una soglia minima di densità, si ritiene di non porre limite al contingente di esemplari da rimuovere nell'ambito del presente Piano.

In ossequio ad un approccio adattativo che s'intende comunque perseguire, si subordina una valutazione circa un successivo contingentamento dei prelievi all'analisi critica dei risultati conseguiti dal presente piano quinquennale ed alla accertata dinamica decrescente dei danni. A tal fine tutti coloro che eseguono le operazioni di abbattimento (coadiutori abilitati ed autorizzati, proprietari o conduttori dei fondi, dipendenti di imprese di Pest control) dovranno comunicare l'esito delle uscite, come previsto dal punto 2.11 lett. a), ai fini della rendicontazione annuale di cui al successivo punto 2.12.

2.9 AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI

Le operazioni di abbattimento o cattura in ambito extraurbano verranno attivate a seguito di specifica richiesta alla Polizia Provinciale o Città Metropolitana di Bologna da parte del proprietario o conduttore del fondo agricolo in cui siano attuate colture potenzialmente danneggiabili dalla specie (esempio: cereali autunno vernini o primaverili nelle fasi di semina ed emergenza, colture proteo - oleaginose nelle fasi di semina, emergenza e maturazione), oppure su diretta segnalazione, sempre alla Polizia Provinciale, del Settore Agricoltura Caccia e Pesca competente per territorio con riferimento ai danni rilevati sul territorio o a segnalazioni di aree critiche da parte delle associazioni agricole locali.

La vigilanza sulle operazioni previste dal presente piano è competenza dei Corpi di Polizia Provinciale responsabili per territorio nelle zone rurali nonché di tutte le altre forze dell'ordine mentre in ambito urbano compete agli Organi di Polizia Locale.

2.10 ASSICURAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI SICUREZZA

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole e delle armi da fuoco nonché le eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

2.11 ATTUAZIONE DEL PIANO IN AMBITO RURALE

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

A tal fine ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Bologna:

- a) coordina l'attività dei coadiutori autorizzati e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite;
- b) gestisce le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria nonché dei Settori Agricoltura Caccia e Pesca territorialmente competenti.

2.12 RENDICONTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Entro il mese di febbraio di ogni anno le Amministrazioni comunali inoltreranno alle Polizie Provinciali o Città Metropolitana di Bologna, il resoconto sulle attività svolte contenente i dati relativi ai censimenti, catture e soppressioni nonché copia delle eventuali ordinanze in merito attuate e degli eventuali atti di adeguamento dei Regolamenti edilizio e/o di igiene comunale per le parti relative alla riduzione dei siti di nidificazione del piccione.

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il resoconto dell'attività di controllo dell'anno precedente, comprensivo dei dati provenienti dalle Amministrazioni comunali, riportante per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, il numero di capi rimossi, l'ambito d'intervento (rurale e urbano, industriale), la tecnica impiegata, il Comune e la località o l'Istituto faunistico interessato.

Al termine del quinquennio di durata del piano, la Regione produrrà ad ISPRA un rendiconto esaustivo delle attività svolte in cui sia indicato, per ciascuna annualità e per ciascuna Provincia, il numero di capi rimossi, l'ambito d'intervento (rurale e urbano, industriale), la tecnica impiegata, la dinamica annuale dei danni agricoli, l'indicazione di eventuali fattori di criticità rilevati e proposte per il loro superamento.

2.13 PRESCRIZIONI PER I SITI DELLA RETE NATURA 2000.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 si applicano le seguenti prescrizioni particolari:

- nel periodo 15 marzo - 15 luglio sono vietati gli interventi di controllo con sparo in pieno campo;
- è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali ed entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

2.14 METODI SPERIMENTALI E STRUMENTI ALTERNATIVI

Sulla scorta della sperimentazione effettuata dalla Provincia di Ferrara - Polizia Locale finalizzata all'utilizzo di fucile ad aria compressa non depotenziato (dotato di ottica di mira che ha dimostrato una concreta efficacia applicativa in quei contesti, data dall'impiego di proiettili del peso di circa 30/40 volte inferiore a quello impiegato col cal. 12, dalla bassa pericolosità in quanto si tratta di proiettili con velocità ridotte e masse più basse nel panorama balistico, dal disturbo praticamente nullo), qualora le Province vogliano avvalersi di tale o altre opportunità

con scopo sperimentale, dovranno presentare alla Regione un progetto dettagliato. Tale progetto dovrà delinearli almeno con i seguenti elementi di minima: autorizzazione e consenso dei proprietari delle imprese agricole in cui si vuole intervenire, che dovranno dimostrare di avere preventivamente messo in atto le misure alternative richiamate dal presente piano; utilizzo di coadiutori selezionati ed appositamente formati che dovranno attenersi ai protocolli e prescrizioni predisposti dalla Provincia o Città Metropolitana di Bologna. Qualora gli interventi si intendano eseguire solo presso ruderi, dove è noto che gli stormi si riparano nelle ore notturne, il progetto potrà realizzarsi tramite i coadiutori autorizzati alla specie, solo previo consenso del proprietario.

La Regione provvederà a richiedere il necessario parere di competenza agli organi deputati (come, per esempio, Questura e Prefettura).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile di SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/256

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/256

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 241 del 20/02/2023

Seduta Num. 7

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi